

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE DI SACILE E BRUGNERA

CODICE MECCANOGRAFICO PNIS006007

Sede: Via Stadio – 33077 Sacile (PN) Tel. 0434 733429 – Fax 0434 733861
Codice Fiscale:91007780934 E-mail:pnis006007@istruzione.it PEC:PNIS006007@pec.istruzione.it

Sezioni associate:

Istituto Tecnico Settore Economico Istituto Tecnico Settore Economico Turismo Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Via Stadio – 33077 Sacile (PN) Tel 0434 733429 – Fax 0434 733861	Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Sacile Viale Zancanaro 29 – 33077 Sacile (PN) Tel 0434 71114/782794–Fax 0434 780380	Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Istituto Tecnico Settore Grafica e Comunicazione di Brugnera Via G. Galilei 7- 33070 Brugnera (PN) Tel. 0434 623857/608043- Fax 0434 623074
--	--	---

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti. Tiene conto, altresì, del vademecum prodotto dal gruppo di lavoro istituito dall'U.S.R. per il FVG.

Art. 1. Principi

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità, su richiesta della famiglia, di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
4. Fatto salvo il rispetto della tempistica derivante dall'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, la sanzione deve essere data in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia;
5. Le sanzioni possono essere decise anche per mancanze commesse fuori della scuola, se queste hanno una ripercussione negativa anche all'interno dell'ambientescolastico.

Art. 2. Regole comportamentali

Frekuensi, puntualità, uscite, assenze

1. Gli studenti sono tenuti ad un rispetto rigoroso dell'orario scolastico.
2. Al suono della prima campana, gli alunni entrano in classe.
3. Tutte le assenze devono essere giustificate con firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, dallo studente, se maggiorenne.
4. La giustificazione deve essere consegnata puntualmente il giorno del rientro a scuola e controfirmata dal docente in servizio alla 1^a ora.
5. Se entro 3 giorni non verrà portata la giustificazione, l'assenza ingiustificata avrà rilievo in sede disciplinare e di valutazione del comportamento.
6. Le assenze per malattia, anche superiori ai 5 gg., non necessitano più del certificato medico;

7. Le attività para didattiche, le visite guidate e di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività scolastiche e pertanto la non partecipazione deve sempre essere giustificata;
8. L'uscita anticipata di un alunno minorenni sarà consentita a condizione che l'alunno venga prelevato nell'atrio della scuola dai propri genitori o persona maggiorenne delegata dagli stessi. La richiesta deve essere presentata entro la prima ora di lezione. Il numero di entrate/uscite fuori orario è stabilito dal Regolamento d'Istituto.
9. Nei casi di uscita anticipata, disposti dalla Presidenza per scioperi o assemblee sindacali, è necessario che gli alunni abbiano espletato correttamente la procedura autorizzativa tramite registro elettronico;
10. I genitori sono invitati ad avvisare con anticipo il Dirigente o il coordinatore di classe per le assenze superiori ai 5 giorni dovuti a "motivi familiari".

Art. 3 Diritti degli studenti (art. 2 DPR 249/98)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,

anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 4 Doveri degli studenti (art. 3 DPR 249/98)

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 DPR 249/98.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 5 Assunzione di responsabilità

Gli alunni sono tenuti:

- durante il cambio d'ora di lezione, a mantenere un comportamento corretto, a non allontanarsi dal proprio posto;
- a curare gli ambienti scolastici come patrimonio della collettività;
- a fare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- ad indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, sia in estate che in inverno (no canottiere, no pantaloncini corti, no ciabatte infradito, no scollature...);
- a utilizzare le macchinette solo negli orari consentiti dal regolamento d'Istituto.

Art. 6. Interventi disciplinari

Nell'eventualità di comportamenti degli alunni non rispondenti alle regole fissate dai regolamenti scolastici, la Scuola interverrà applicando sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto sul registro di classe;
3. rimprovero scritto da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
4. ritiro di materiali non pertinenti (compreso il cellulare) all'attività scolastica;
5. risarcimento economico di eventuali danni materiali agli ambienti e alle cose;

6. risarcimento economico (€ 10) in caso di danneggiamento e/o smarrimento del diario assegnato dalla scuola;
7. in caso di abbigliamento inadatto non ammissione in aula e comunicazione alla famiglia;
8. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
9. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
10. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
11. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

Per gli alunni, che incorrono in sanzioni, ci saranno solo conseguenze sul voto in comportamento, che se non sufficiente, determina, secondo la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.

Art. 7. Declinazione dei comportamenti sanzionabili

Nella successiva tabella vengono esemplificati i comportamenti sanzionabili suddivisi per aree coerenti con l'art. 3, le corrispondenti sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. Si evidenzia che la reiterazione del comportamento non adeguato comporterà un inasprimento della sanzione.

DECLINAZIONE DEI COMPORAMENTI SANZIONABILI E ORGANO COMPETENTE

Tipologia							
Area	Art.	Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'art. 3 del DPR 249/98	Sanzione	Docente e/o Coordinatore	DS o docenti delegati	Consiglio di Classe	Consiglio di Istituto
Area A Dovere di regolare frequenza	A1	assenze frequenti /assenze mirate	RIMP	X	X		
	A2	ritardi frequenti	RIMP	X	X		
	A3	assentarsi dall'aula	RIMP	X	X		
	A4	ritardi nei rientri	RIMP	X	X		
	A5	bighellonare durante le lezioni	RIMP	X	X		
	A6	non in possesso del libretto personale	RIMP	X	X		
	A7	assenza e ritardo non giustificati nei tempi previsti dal regolamento	RIMP	X	X		
Area B Dovere di assiduo impegno e rispetto delle regole	B1	disturbare	RIMP	X	X		
	B2	copiare i compiti	RIMP	X	X		
	B3	mancata consegna lavori	RIMP	X	X		
	B4	svolgere attività non previste	RIMP	X	X		
	B5	essere sprovvisto del	RIMP	X	X		

		materiale didattico					
	B6	uso di telefono cellulare o altri dispositivi elettronici	RIMP	X	X		
Area C Dovere di rispetto della persona	C1	offese e molestie	RIMP, ALL	X	X	X	X
	C2	offese e molestie sessuali e razziste	ALL			X	X
	C3	minacce e violenze morali	ALL			X	X
	C4	violenza fisica	ALL			X	X
	C5	uso di telefono cellulare o altri dispositivi elettronici con danneggiamento privacy	ALL			X	X
	C6	uso di stupefacenti, sostanze psicotrope e alcoliche	ALL			X	X
	C7	induzione all'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope ed alcoliche	ALL				X
Area D Dovere del rispetto delle norme di sicurezza	D1	violazione della normativa sulla sicurezza	ALL			X	X
	D2	violazione del diritto allo studio e interruzione di pubblico servizio	ALL			X	X
	D3	spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope	ALL				X
	D4	falsificazione di documenti	ALL			X	X
	D5	oltrepassare il recinto scolastico e allontanamento senza autorizzazione dalla scuola	RIMP, ALL	X	X	X	X
	D6	esibizioni con auto e motorini	RIMP	X	X		
	D7	abbigliamento non adeguato	RIMP	X	X		
	D8	utilizzo improprio di attrezzature e sostanze	RIMP, ALL	X	X	X	X
	D9	fumare	RIMP*	X	X		
Area E Dovere di rispetto dei beni pubblici e privati	E1	insudiciare i beni e gli ambienti	RIMP, ALL	X	X	X	
	E2	danneggiare o distruggere il patrimonio	RIMP, ALL	X	X	X	X
	E3	commettere furti	ALL			X	X

*in aggiunta alla sanzione amministrativa

Legenda:

RIMP: Rimprovero verbale, rimprovero scritto

ALL: Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni

Art. 8. Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

Come riepilogato nella precedente tabella (art. 7) e fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico:

1. Il Docente interviene nel sanzionare comportamenti che, per gravità, prevedano il rimprovero verbale o scritto.
2. Il Consiglio di classe, convocato dal Dirigente e/o su richiesta del Coordinatore di classe, è competente nel sanzionare comportamenti che, per gravità, prevedano l'allontanamento dalla vita scolastica per non più di 15 giorni.
3. Il Consiglio di Istituto è competente nel sanzionare comportamenti che prevedano l'allontanamento dalla vita scolastica per più di 15 giorni.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, il Consiglio di classe si riunisce con la sola componente docenti per la prima trattazione del caso, aprendo, in seconda battuta, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti per l'assunzione della decisione.

Art. 9. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. I richiami (verbali e scritti) sono irrogati direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato e comunicati ai genitori attraverso il registro elettronico o contatto diretto.
2. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori sopra citati è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico o contatto diretto.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale seguono il seguente iter:
 - **comunicazione di avvio di procedimento con la contestazione dell'addebito** allo studente e ai suoi genitori attraverso registro elettronico, posta elettronica, raccomandata a mano. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono essere fondati su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
 - **Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa:** lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e/o dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di

parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- **archiviazione del procedimento**, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

oppure

- **riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto** per il pronunciamento sul procedimento disciplinare da assumere. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine di cinque giorni, di norma, dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- **assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.** Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo e deve esplicitare motivazione, durata e calendario dell'allontanamento dalle lezioni.
- **comunicazione del provvedimento disciplinare assunto**, data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Art. 10. Casi particolari

1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. In tal caso il provvedimento è assunto dal Dirigente Scolastico, in condivisione con i docenti della classe di riferimento.
2. Su proposta del Consiglio di classe e richiesta da parte della famiglia può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
3. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
4. Uso del telefono cellulare a scuola: il telefono cellulare deve essere tenuto spento durante **le lezioni**. Tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate; al verificarsi dell'infrazione si procede inoltre come di seguito indicato:
 - ritiro del cellulare (la scheda sim sarà lasciata allo studente) da parte del docente e consegna dello stesso in Presidenza;
 - restituzione del cellulare ai genitori, convocati da D.S. o delegato;

- in caso di atteggiamento recidivo, sarà avviato procedimento disciplinare a carico dell'allievo per inosservanza del presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico può delegare in toto o in parte il ritiro e la consegna dei cellulari alle famiglie a personale docente all'uopo incaricato.

5. In casi particolari sarà curata l'interazione con i servizi sociali.

Art. 11. Danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 12. Trasferimento ad altra scuola

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 13. Allontanamento non superiori a quindici giorni

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art. 14. Allontanamento superiori a quindici giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 15. Decorrenza e termine della sanzione

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 16. Alunno proveniente da altro istituto

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 17. Impugnazioni alle sanzioni di minore gravità

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 19.

Art. 18. Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 19. Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due docenti e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto, e dal D. S. che lo presiede; all'atto della costituzione sono individuati inoltre un docente e un genitore supplenti.
2. L'Organo interno di garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Per gli anni scolastici 2015/2017 l'Organo è così composto.

1. D.S. dott. Alessandro Basso - Presidente;
2. componente docente: prof. Vittoria Gioia;
3. componente genitore: sig. ra Natascia Giacomini;
4. componente studenti: Nicholas Pup ;
5. supplente genitori: sig. Lorenzo Lorenzon ;
6. supplente docenti: prof. Igor Bravin;
7. supplente studenti: Sayris Benzant

Art. 20. Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente. Lo stesso vale per lo studente.
5. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 21. Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere del Collegio dei docenti.
3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due settimane dell'anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

Art. 22. Abrogazioni

Il presente regolamento di disciplina abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti d'Istituto della Scuola Secondaria di secondo grado.

Deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 dicembre 2015.

Sommario

Art. 1. Principi	1
Art. 2. Regole comportamentali	1
Frequenza, puntualità, uscite, assenze	1
Art. 3 Diritti degli studenti (art. 2 DPR 249/98)	2
Art. 4 Doveri degli studenti (art. 3 DPR 249/98)	3
Art. 5 Assunzione di responsabilità	3
Art. 6. Interventi disciplinari	3
Art. 7. Declinazione dei comportamenti sanzionabili	4
Art. 8. Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari	6
Art. 9. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari	6
Art. 10. Casi particolari	7
Art. 11. Danni	8
Art. 12. Trasferimento ad altra scuola	8
Art. 13. Allontanamento non superiori a quindici giorni	8
Art. 14. Allontanamento superiori a quindici giorni	8
Art. 15. Decorrenza e termine della sanzione	8
Art. 16. Alunno proveniente da altro istituto	8
Art. 17. Impugnazioni alle sanzioni di minore gravità	8
Art. 18. Impugnazioni	9
Art. 19. Organo interno di garanzia	9
Art. 20. Regolamento dell'Organo interno di garanzia	9
Art. 21. Patto educativo di corresponsabilità	10
Art. 22. Abrogazioni	10